

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-532 del 07/02/2022
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Ditta CASEIFICIO SAN PIETRO VAL PARMA SOC. AGR. COOP., insediamento in comune di Parma (PR) in loc. Vigatto - Modifica non sostanziale di AUA - Pratica SUAP 3043/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-566 del 07/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

CONSIDERATO:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di PARMA - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 | CAP 43121 | tel 0521-976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **www.arpae.it** | P.IVA 04290860370

- l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-2600 del 25.05.2018 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta CASEIFICIO SAN PIETRO VAL PARMA SOC. AGR. COOP. per lo stabilimento ubicato in Comune di Parma, in Via Donatori di Sangue n. 49 in loc. Vigatto;
- la conseguente AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento conclusivo prot. n. 117179 del 31.05.2018 alla Ditta CASEIFICIO SAN PIETRO VAL PARMA SOC. AGR. COOP. per lo stabilimento ubicato in Comune di Parma, in Via Donatori di Sangue n. 49 in loc. Vigatto, comprendente le seguenti matrici ambientali:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

VISTI INOLTRE:

- la comunicazione trasmessa dal SUAP del Comune di Parma con PEC del 30.09.2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/150847 del 30.09.2021), nell'ambito di un procedimento per Permesso di Costruire per cui il SUAP ha convocato specifica Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, L. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona (Rif. SUAP n. 3043/2021), presentata dalla società CASEIFICIO SAN PIETRO VAL PARMA SOC. AGR. COOP., nella persona del Sig. Giuseppe Cobianchi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicato nel comune di Parma (PR), in Via Donatori di Sangue n. 49 in loc. Vigatto – CAP 43124, per la **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 e smi con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

CONSIDERATO ALTRESI':

- che, come si evince dalla documentazione d'istanza pervenuta, la richiesta di modifica non sostanziale dell'AUA riguarda in particolare un progetto di *"...ampliamento del Caseificio per la produzione di Parmigiano-Reggiano..."* che comprende la *"...realizzazione di un nuovo magazzino di stagionatura e deposito delle forme di Parmigiano..."*;
- che, come si legge nella documentazione pervenuta, *"...il contributo derivante dalle acque di deumidificazione citato si stima in un quantitativo esiguo (dell'ordine di pochi litri all'anno), tale da non incidere sulla portata dello scarico finale..."*;

VISTI:

- la richiesta di documentazione integrativa e di pareri inviata da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2021/155037 del 07.10.2021;
- la richiesta di relazione tecnica ad Arpae – Area PAO di Parma inviata da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2021/155059 del 07.10.2021;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta per il tramite del SUAP con invio PEC del 21.12.2021 (acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/195746 del 21.12.2021);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma con nota prot. n. PG/2021/201392 del 31.12.2021, valutato anche per la Tutela del Prosciutto di Parma di cui alla Legge 13/02/90 n. 26, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la richiesta di pareri inviata da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/590 del 04.01.2022;
- il parere favorevole espresso da AUSL di Parma - SPSAL e SOT Veterinaria nell'ambito del procedimento di PdC, pervenuto per il tramite del SUAP con invio PEC del 21.01.2022 (acquisito al prot. Arpae n. PG/2022/9934 del 21.01.2022), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma - Settore Tutela Ambientale nell'ambito del procedimento di PdC, pervenuto per il tramite del SUAP con invio PEC del 21.01.2022 (acquisito al prot. Arpae n. PG/2022/9934 del 21.01.2022), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-2600 del 25.05.2018 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 117179 del 31.05.2018 a favore della Ditta CASEIFICIO SAN PIETRO VAL PARMA SOC. AGR. COOP., nella persona del Sig. Giuseppe Cobianchi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicato nel comune di Parma (PR), in Via Donatori di Sangue n. 49 in loc. Vigatto – CAP 43124 relativo all'esercizio dell'attività di *“Lavorazione e trasformazione latte per la produzione di Parmigiano Reggiano”*, esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO per il titolo abilitativo **“autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi”** quanto già indicato nell'atto di adozione di AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-2600 del 25.05.2018 così come di seguito riportato:

- per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, come di seguito individuato:

Scarico S3:

- tipo di refluò scaricato: acque reflue industriali di raffreddamento e acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei piazzali, unitamente al contributo di acque bianche da impianto di deumidificazione proveniente dal nuovo reparto di stagionatura;
 - corpo idrico ricettore: fosso stradale;
 - bacino: T. Parma;
 - volume scaricato: 347,1 mc/anno;
 - portata media: 0,00001 mc/s;
 - portata massima: 0,00275 mc/s;
- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae - Area PAO di Parma prot. n. PG/2021/201392 del 31.12.2021 (Allegato 1), nel parere di AUSL di Parma inviato dal SUAP con PEC del 21.01.2021 (Allegato 2) e nel parere del Comune di Parma inviato dal SUAP con PEC del 21.01.2021 (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per quanto di seguito riportato per la matrice **emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-2600 del 25.05.2018 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 117179 del 31.05.2018**:

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2021/201392 del 31.12.2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- si precisa che i parametri da controllare, utilizzando i metodi specificati nella tabella che segue, sono quelli degli inquinanti citati nella relazione tecnica di ARPAE – ST prot. n. PG/2021/201392 del 31.12.2021 allegata al presente atto;
- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Polveri PM10 e/o PM2,5 (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)

Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;

Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)

Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);

Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)

Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l’autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In

particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli

accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.”

INTEGRANDO per il titolo abilitativo “**comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**” quanto già indicato nell'atto di adozione di AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-2600 del 25.05.2018 così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma inviato dal SUAP con PEC del 21.01.2022 (Allegato 3) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-2600 del 25.05.2018, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n.

117179 del 31.05.2018, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-2600 del 25.05.2018 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 117179 del 31.05.2018.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti. Per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali dell'impianto in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Parma, pertanto esplica i suoi effetti dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma, Comune di Parma ed AUSL di Parma – Distretto di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttori di riferimento: Francesco Piccio, Laura Piro

Rif. Sinadoc: 2021-27366

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Sinadoc 27366/2021

Spett.le ARPAE - SAC di Parma
posta interna

OGGETTO: Istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale prot. SUAP n.117179 del 31/05/2018 ai sensi del DPR 59/2013 e smi. Ditta CASEIFICIO SAN PIETRO VAL PARMA SAC per l'insediamento in Comune di Parma- Via Donatori di Sangue 49- collegata al Procedimento n.3043/2021 - Istanza di Permesso di Costruire. Relazione tecnica.

Vista la richiesta di relazione tecnica pervenuta allo scrivente Servizio in data 7/10/2021 prot. PG/2021/155059, per le matrici ambientali "scarichi idrici" ed emissioni in atmosfera"

Vista la richiesta di integrazioni formulata dal SAC-Arpae di Parma in indirizzo, avente prot. PG/2021/155037 del 7/10/2021, e la comunicazione di codesto Servizio del 12/10/2021 prot. PG/2021/157235.

Il Caseificio San Pietro Val Parma Società Agricola Cooperativa, con sede in Comune di Parma, Via Donatori di Sangue n.49, in seguito all'intervento di ampliamento del Caseificio per la produzione di Parmigiano - Reggiano, ha presentato una richiesta di modifica non sostanziale di AUA.

L'ampliamento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo magazzino di stagionatura e deposito delle forme di Parmigiano, a fronte dell'ingresso in cooperativa di un del nuovo socio che ha determinato un incremento della produzione.

Il nuovo magazzino consentirebbe un aumento dei posti forma dagli 8000 attuali a 18000, permettendo al caseificio di completare il ciclo produttivo in un solo sito, senza ricorrere alla stagionatura presso magazzini conto terzi. Nel progetto è prevista l'introduzione di un impianto di condizionamento, deumidificazione, umidificazione e riscaldamento per la regolazione della temperatura negli ambienti di stagionatura.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | **PEC** aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC** dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Matrice scarichi idrici

L'intervento in progetto non comporta la produzione di scarti di lavorazione o di reflui di processo diversi da quelli già autorizzati; il nuovo magazzino implicherà l'aumento delle superfici coperte e quindi la variazione del contributo relativo alle acque bianche che interessano tali coperture, e dunque l'aumento del contributo delle acque bianche allo scarico S2.

Le operazioni di carico e scarico delle forme avverranno in area coperta da tettoia e dunque non soggetta ad eventi meteorici: l'area cortilizia di pertinenza della Ditta non è utilizzata come parcheggio e/o per lo stoccaggio di materie prime.

Il contributo di scarico acque bianche da impianto di deumidificazione proveniente dal nuovo reparto di stagionatura è convogliato nella rete di acque di raffreddamento che confluisce al punto di scarico S3, già presente in autorizzazione, determinando un aumento del volume scaricato di un quantitativo esiguo tale da non incidere sulla portata finale.

Quindi la situazione autorizzativa resta invariata rispetto a quella autorizzata con AUA prot. SUAP 117179 del 31/5/2018.

Rispetto a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione di ATO (Deliberazione ATO n.6 del 29/08/2011), il Caseificio San Pietro Val Parma Soc. Agr. Cooperativa non si trova in zona servita da pubblica fognatura, che è invece ubicata ad una distanza >100 metri dal limite della proprietà; nello specifico, il caseificio si trova a circa 560 metri dalla pubblica fognatura mista di Corcagnano e circa 500 metri dalla pubblica fognatura mista di Vigatto.

Per quanto di competenza del Servizio scrivente, e fatti salvi diritti di terzi, si fornisce nulla osta favorevole alla modifica non sostanziale di aua richiesta dalla Ditta.

Matrice emissioni

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento DET-AMB-2018-2600 del 25/05/2018
2. l'attività industriale prevede **“trasformazione latte per produzione Parmigiano Reggiano”**;
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
7. è stato dichiarato che
 - a. "nulla cambia rispetto all'AUA vigente", la modifica prevede la costruzione di un nuovo edificio adibito a magazzino di stagionatura e deposito

- b. si prevede l'installazione di una caldaia a condensazione a metano scarsamente rilevante a servizio dell'impianto di condizionamento del capannone
8. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 s.m.i e più precisamente:
- a. **EMISSIONE E2 "Caldaia reparto stagionatura"(potenzialità 380 kW)**
9. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E1 (pot. 698 kW)

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

si ritiene che

la ditta Caseificio San Pietro Val Parma, il cui Gestore è il Sig. Giuseppe Cobianchi, con sede legale e impianti siti in via Donatori di Sangue n.49 in Loc.Vigatto nel Comune di Parma, debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Per gli impianti di cui al punto 9 del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Cas.San Pietro Val Parma
Partita IVA/Codice fiscale:	00621580349

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
 via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Sede legale:	Via Donatori di Sangue n.49- loc.Vigatto Comune di Parma
Gestore:	Giuseppe Cobianchi
Sede locale impianti:	Via Donatori di Sangue n.49- loc.Vigatto Comune di Parma
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Trasformazione latte per la produzione di Parmigiano Reggiano
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Latte lavorato [kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	32000 q.li latte/anno
Indicatore 2:	Metano utilizzato [Sm3/a]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	oltre colmo tetto
Temperatura media emissioni:	478 K

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni.

I tecnici

Brunella Miano - Gabriele Vara

Il Responsabile del Distretto di Parma

Sara Reverberi

(Documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 2

suap@pec.comune.parma.it
suap@pec.comune.parma.it

OGGETTO: Risposta a: Procedimento 3043/2021- Istanza di PdC- Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex Art.14, c.2, legge n.241/1990- Forma semplificata modalità asincrona prot.gen. 150792 del 06/09/2021 e integrazioni del 12/10/2021 Concessionario: CASEIFICIO SAN PIETRO VALPARMA SOC. AGR.COOP Parma Via Donatori di Sangue 49 Attività: caseificio prot.AUSL in entrata 66412 del 30/09/2021 e prot.69473 del 12/10 /2021- PARERE DI COMPETENZA-

La Commissione per i Nuovi Insediamenti Produttivi (NIP), riunitasi in data **13/10/2021** ha effettuato l'ESAME del progetto e della documentazione tecnica allegata, per la valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di competenza, in conformità a quanto indicato dal punto 4 della DGR 193/2014, valutato che trattasi di PdC per la realizzazione di ampliamento magazzino stagionatura formaggio, a servizio della ditta in oggetto, per quanto di competenza

si comunica che la pratica risulta **CONFORME**.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:

Donatella Ponzi
Luigi Pelagatti

Responsabile procedimento:
Donatella Ponzi

ALLEGATO 3



Comune di Parma

Settore Tutela Ambientale

Struttura Operativa Ambiente

Spett.le Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia
UO Sportello Unico per l'Edilizia
e le Attività Produttive
C.A. Arch. Costanza Barbieri
C.A. Dott.ssa Roberta Tagliati

Oggetto: Procedimento n. 3043/2021 - Istanza di Permesso di Costruire – Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 – Forma semplificata modalità asincrona – Ripresa termini e richiesta determinazioni di competenza. – Caseificio S. Pietro Val Parma soc agr coop, via donatori di sangue, 49 – Vigatto - Nulla osta S.O. Ambiente.

Visto:

- la nota del SUAPE, prot. n. 217951 del 21/12/2021, di trasmissione dell'istanza di PdC in oggetto, presentata dal Caseificio S. Pietro Val Parma soc agr coop, comprensiva della richiesta di parere della S.O. Ambiente in merito alla assoggettabilità dell'intervento a screening;
- la documentazione facente parte dell'istanza e trasmessa a mezzo della comunicazione di cui sopra;
- l'art. 3.2.4 delle NTA del "RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio" del Comune di Parma;
- la L.R. 4/2018 e smi;
- il "Regolamento Acustico Comunale", allegato C2 alle NTA del RUE e la Valutazione di Impatto Acustico depositata dal proponente;
- che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti recenti per presunto inquinamento acustico a carico della società richiedente.

Rilevato:

- che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2018 il Comune è competente per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA relative ai progetti di cui agli allegati A3 e B3 della citata LR;
- che dalla documentazione di progetto si rileva che la capacità giornaliera di latte lavorato è pari a circa 8,76 ton/giorno e quindi inferiore alle 200 ton/giorno di cui alla L.R. 4/2018.

Dato atto che l'intervento di nuova costruzione del previsto magazzino formaggio non rientra tra i casi di cui agli allegati A3 e B3 così come non rientra tra gli interventi di assoggettabilità a screening regionale di cui all'allegato B2 della LR 4/2018 e che la variante RUE adottata ha stralciato la previsione dello screening comunale contenuta nell'art. 3.2.4 delle NTA (previsione in contrasto con le norme sovraordinate e che rendeva più gravosa l'attuazione dell'intervento);

SI ESPRIME

per quanto di competenza, NULLA OSTA alla realizzazione dell'intervento proposto con le seguenti prescrizioni:

- 1) l'intervento ricade all'interno della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso con raggio di 15 km attorno all'Osservatorio Astronomico "Bellatrix" ubicato in Collecchio (PR), strada Castellarso 9F, come definita dalla Determina Dirigenziale di ARPAE n. 2328/2021 (ai sensi dell'art. 3 comma 5 della D.G.R. 1732/2015). Tale assegnazione comporta per il Comune di Parma il richiamo agli indirizzi di buona amministrazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della D.G.R. 1732/2015, che prevedono:
 - limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;
 - adeguare gli impianti realizzati prima del 14 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della legge) e le fonti di rilevante inquinamento luminoso, entro due anni dall'emanazione della presente direttiva;



Comune di Parma

Settore Tutela Ambientale

Struttura Operativa Ambiente

- ridurre il più possibile, con particolare riferimento alle aree naturali protette, ai siti della Rete Natura2000 e ai corridoi ecologici, i tempi di accensione degli impianti e massimizzare l'uso di sistemi passivi di segnalazione (es. catarifrangenti, ecc.) nel maggiore rispetto dell'ecosistema.

Pertanto, l'eventuale illuminazione esterna dovrà rispettare rigorosamente le norme sull'inquinamento luminoso (DGR. 1732/2015 per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico") con riferimento anche alla Zona di particolare attenzione;

2) le attività svolte dalla ditta dovranno essere gestite in conformità a tutte le disposizioni della Ordinanza Sindacale n. 60/2017 del 25/05/2017 in materia di "prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, dalla zanzara tigre (*Aedes Albopictus*)", ordinanza che, nello specifico, prevede:

a) per i proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

b) per i cantieri:

- evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori d'acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- assicurare nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto, per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
dott. Alessandro Angella
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.